



## **Ministero dell'Istruzione e del Merito**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE "FEDERIGO ENRIQUES"

VIA F. PAOLINI, 196 - 00122 ROMA (RM)

Tel. 06121126340 fax 065681579 PEO rmpps090001@istruzione.it PEC rmpps090001@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 80204630588 Codice Meccanografico: RMPS090001 Distretto 21 Ambito Territoriale Lazio 10

Istituto capofila della Rete territoriale di scopo "Lazio 10"

Roma, 17 dicembre 2025

Alle Famiglie e agli studenti delle classi

Al personale docente

Al personale ATA

Agli Assistenti tecnici di laboratorio

Al DSGA

SEDE

### **Oggetto: Regolamento Laboratorio di Fisica**

**Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 25 del 16/12/2025**

**Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 14 del 16/12/2025**

Riferimenti normativi principali:

- D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 18, 20, 36, 37, 71: definizione di "lavoratore" e obblighi di datori di lavoro, lavoratori e preposti. Gli studenti, quando operano nei laboratori scolastici con attrezzature, sono equiparati a lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e soggetti alle misure di tutela previste.
- DM 26/08/1992 – Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, con possibilità di applicazione alternativa alle Regole Tecniche Verticali (RTV V.7, DM 7 agosto 2017) per le attività scolastiche.
- Decreti antincendio 2021 – Nuovo sistema di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro (abrogazione del DM 10/03/1998), comprendente criteri generali per la gestione delle emergenze e l'organizzazione degli addetti.
- Norme CEI aggiornate per impianti elettrici di laboratorio, in particolare CEI 64-8 per la sicurezza degli impianti di bassa tensione e CEI 11-27 (ed. 2025) per la sicurezza nelle operazioni su impianti elettrici, in coerenza con il DM 37/2008.
- Regolamento d'Istituto e Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), aggiornati in conformità al D.Lgs. 81/2008, con indicazione dei rischi specifici del laboratorio e delle misure preventive, protettive e organizzative.

### **Art. 1 – Premessa e finalità**

Il presente Regolamento disciplina l'accesso, l'utilizzo e la gestione del Laboratorio di Fisica dell'Istituto, al fine di garantire condizioni di sicurezza, tutela della salute, ordine e corretto svolgimento delle attività didattiche e sperimentali. Gli studenti, durante le attività di laboratorio, sono equiparati ai

lavoratori ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e sono pertanto tenuti al rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza.

### **Art. 2 – Definizioni**

- **Docente titolare:** docente responsabile dell'attività didattica svolta in laboratorio.
- **Tecnico di laboratorio:** personale addetto alla gestione, preparazione e supporto tecnico delle attività.
- **Responsabile del laboratorio:** docente o tecnico formalmente incaricato dalla Dirigenza.
- **Studente:** discente che utilizza attrezzature di laboratorio per finalità didattiche.
- **DPI:** dispositivi di protezione individuale.

### **Art. 3 – Accesso al laboratorio**

1. L'accesso al laboratorio è consentito esclusivamente in presenza del Docente della disciplina, che esercita la funzione di preposto.
2. È vietata la permanenza degli studenti in assenza del docente, anche temporanea.
3. Il laboratorio non può essere utilizzato come aula ordinaria né come luogo di transito.
4. Durante intervalli o cambi d'ora l'accesso è vietato.
5. Gli studenti devono introdurre nel laboratorio solo il materiale strettamente necessario alle attività.

### **Art. 4 – Compiti e responsabilità del docente**

4.1 Il docente:

- vigila costantemente sugli studenti;
- illustra preventivamente le attività e le norme di sicurezza;
- verifica le condizioni del locale e delle attrezzature;
- registra l'utilizzo del laboratorio e segnala eventuali anomalie;
- garantisce il corretto riordino al termine delle attività.

4.2 – Docenti supplenti

Un docente supplente può assumere la conduzione dell'attività solo se:

- formalmente incaricato;
- informato sui rischi specifici del laboratorio (art. 36 D.Lgs. 81/2008);
- responsabilizzato nel ruolo di preposto.

### **Art. 5 – Compiti del tecnico di laboratorio**

Il tecnico:

- collabora alla preparazione delle esperienze;
- cura il riordino e la custodia delle attrezzature;
- effettua controlli visivi non tecnici;

- segnala tempestivamente eventuali malfunzionamenti;
- non svolge attività di vigilanza sugli studenti.

### **Art. 6 – Norme di comportamento degli studenti**

1. Gli studenti devono mantenere un comportamento corretto, ordinato e prudente.
2. È vietato mangiare o bere nel laboratorio.
3. È vietato utilizzare strumenti o materiali senza autorizzazione.
4. Devono essere utilizzati i DPI prescritti.
5. Ogni danneggiamento sarà oggetto di segnalazione e di eventuale rimborso.

### **Art. 7 – Registrazioni obbligatorie**

La registrazione delle attività svolte in laboratorio è considerata una buona prassi organizzativa, utile per:

- tracciabilità dell'uso delle attrezzature;
- segnalazione dei malfunzionamenti;
- gestione della sicurezza;
- responsabilità del docente.

Pertanto il Docente che si avvale dell'utilizzo del laboratorio:

- Appone la propria firma sul registro delle presenze, specificando giorno, ora e classe;
- è responsabile del corretto uso del laboratorio durante l'attività;
- Provvede ad indicare eventuali malfunzionamenti di strumenti nell'apposita casella del registro delle presenze e segnala al Tecnico di Laboratorio eventuali altri problemi.

### **Art. 8 – Prelievo e restituzione materiali**

Se il docente necessita di strumenti per esperienze in aula:

- deve presentare richiesta al Tecnico di Laboratorio;
- deve annotare nel registro prenotazioni la lista completa dei materiali prelevati;
- deve provvedere alla restituzione integra delle attrezzature al termine dell'attività.

### **Art. 9 – Organizzazione delle esperienze**

Nel caso in cui debba essere predisposta in anticipo la strumentazione necessaria per una particolare esperienza, la prenotazione del laboratorio deve essere effettuata con un congruo anticipo, per permettere al tecnico di laboratorio di effettuare una più precisa preparazione del materiale necessario.

Se il Docente intende eseguire esperienze diverse rispetto a quelle indicate nelle schede presenti in laboratorio, prenderà contestualmente accordi con il Tecnico di Laboratorio sui tempi e modi di organizzazione del lavoro.

Il montaggio delle apparecchiature deve essere controllato con cura dal tecnico del laboratorio prima di iniziare ogni attività. Gli studenti iniziano l'attività

solo dopo aver ottenuto precise indicazioni e relativa autorizzazione da parte del personale.

### **Art. 10 – Condotta**

Gli studenti devono mantenere un comportamento ordinato e controllato durante l'ingresso e l'uscita dal laboratorio. È vietato consumare cibi o bevande.

Prima dell'inizio delle attività, ogni utente deve verificare il proprio banco e segnalare immediatamente al Docente eventuali anomalie evidenti:

- segnalare eventuali anomalie evidenti;
- non utilizzare strumenti danneggiati;
- tenere un comportamento prudente;
- mantenere pulita e ordinata la propria postazione.

Il Docente della disciplina, in qualità di preposto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, effettua il controllo generale dello stato dei banchi e degli strumenti destinati all'attività. Il Tecnico di Laboratorio esegue controlli visivi non tecnici sull'integrità apparente delle attrezzature e dei piani di lavoro, provvede al riordino e segnala tempestivamente eventuali guasti o difetti senza eseguire interventi di manutenzione, riservati a personale qualificato ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

È assolutamente vietato agli studenti accedere, aprire o manipolare qualsiasi strumento, attrezzatura, sostanza chimica, materiale o contenitore presente nel laboratorio o all'interno degli armadi, scaffali e carrelli, senza una specifica e preventiva autorizzazione del Docente presente. Tale divieto riguarda anche il semplice avvicinarsi agli armadi o tentare di aprirli. Le sostanze infiammabili, corrosive o potenzialmente pericolose devono essere custodite in armadi chiusi a chiave, la cui apertura è riservata esclusivamente al Docente o al Tecnico di Laboratorio su istruzione del Docente. Il Tecnico di Laboratorio, pur non esercitando alcuna vigilanza sugli studenti, coadiuva il Docente nelle attività di gestione e custodia delle attrezzature, provvedendo alla chiusura degli armadi, alla corretta collocazione delle sostanze e alla consegna del materiale esclusivamente su istruzione del Docente. Qualsiasi prelievo non autorizzato rappresenta una violazione grave delle norme di sicurezza e può generare rischi di incendio, esplosione o danno alla persona, come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Il Docente, pertanto, è tenuto a vigilare affinché nessuno studente acceda in modo autonomo a materiali o sostanze, la cui disponibilità deve rimanere sempre sotto controllo diretto del personale scolastico.

Gli studenti devono seguire attentamente le istruzioni per eseguire le esperienze e devono trattare con cura il materiale utilizzato.

Devono essere utilizzati i dispositivi di protezione individuali necessari in base all'esperienza che si deve effettuare e a specifiche indicazioni del Docente Titolare o del Tecnico di Laboratorio. L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) è obbligatorio ogni qualvolta previsto dalle istruzioni operative e dalle specifiche indicazioni del Docente della disciplina, che agisce quale preposto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008. Il Tecnico di Laboratorio collabora nella

distribuzione dei DPI e nel loro corretto comporta l'immediata sospensione dell'attività sperimentale.

Gli studenti devono utilizzare gli attrezzi e le attrezzature con prudenza, rispettando le istruzioni fornite dal Docente e attuando un comportamento diligente e responsabile. È vietato qualsiasi gesto imprudente, gioco, manovra non autorizzata o uso improprio degli strumenti, in quanto tali condotte possono causare danni a sé e agli altri e costituiscono violazione delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e dal regolamento d'Istituto.

Gli alunni che si rendono colpevoli di danneggiamenti alle attrezzature o all'arredo saranno tenuti a rimborsare le spese di riparazione o, qualora non fosse possibile la riparazione, le spese per provvedere all'acquisto e al reintegro di quanto danneggiato.

Oltre alle disposizioni di legge devono essere osservate tutte le misure organizzative e di sicurezza predisposte dalla Dirigenza scolastica per la tutela individuale e collettiva e per l'igiene sul luogo di lavoro. In conformità all'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, durante le attività di laboratorio gli studenti sono equiparati ai lavoratori e sono pertanto tenuti a rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tutela della salute. Ai sensi degli artt. 18, 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, il Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) assicura che gli studenti ricevano un'adeguata informazione e formazione sui rischi connessi alle attività di laboratorio. Tale formazione e informazione vengono erogate dal Docente della disciplina, incaricato dal Dirigente e responsabile della corretta illustrazione delle procedure di sicurezza, dell'uso corretto delle attrezzature e dei comportamenti da adottare. Il Docente, in qualità di preposto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, è responsabile della vigilanza sugli studenti e dell'osservanza delle norme durante tutta la permanenza nel laboratorio.

#### **Art. 11 - Conclusione delle attività e gestione delle attrezzature comuni**

Le attività che prevedono l'utilizzo di attrezzature o postazioni condivise tra più classi devono essere completate integralmente all'interno dell'orario di permanenza assegnato al laboratorio. È fatto divieto di lasciare montaggi parziali, collegamenti elettrici, esperimenti in sospenso o materiali non riposizionati poiché:

- possono rappresentare un rischio per gli studenti della classe successiva;
- compromettono la disponibilità delle attrezzature per altri docenti;
- possono interferire con le misure di sicurezza e di evacuazione;
- non garantiscono la corretta tracciabilità e responsabilità dell'utilizzo delle attrezzature.

Tutte le dotazioni comuni devono quindi essere:

- utilizzate nel rispetto delle istruzioni;
- riportate al loro stato iniziale;
- riposizionate negli appositi contenitori, scaffali o armadi;

- lasciate pronte per l'utilizzo successivo.

Nel caso di attività più complesse, il docente dovrà prenotare per tempo il laboratorio e concordare con il Tecnico modalità e tempi di predisposizione delle attrezzature, evitando ogni interferenza tra una classe e l'altra.

Il laboratorio deve riportare, in posizione ben visibile all'ingresso, il Piano di Esodo ed Emergenza, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa antincendio e aggiornamenti GSA. La planimetria indica:

- la posizione dell'aula nel contesto dell'edificio;
- il percorso di fuga più breve e sicuro;
- la collocazione dei presidi antincendio (estintori, pulsanti d'allarme);
- il punto di raccolta esterno previsto nel Piano di Emergenza d'Istituto.

Il docente, in qualità di preposto (art. 19 D.Lgs. 81/2008), deve:

- conoscere le procedure di evacuazione;
- verificare che le vie di fuga siano sempre sgombre;
- garantire che gli studenti mantengano un comportamento ordinato durante l'evacuazione;
- assicurarsi che nessuno rientri nel laboratorio senza autorizzazione.

È fatto divieto assoluto di utilizzare le uscite del laboratorio per stoccare materiali, depositare zaini o ostruire il passaggio, anche temporaneamente.

### **Art. 12 – Ripristino del locale, riordino e riconsegna delle attrezzature**

Al termine di ogni attività sperimentale il laboratorio deve essere lasciato in condizioni di ordine, pulizia e funzionalità equivalenti a quelle iniziali, al fine di garantire sicurezza, efficienza organizzativa e disponibilità delle attrezzature per le classi successive. Il Docente della disciplina, in qualità di preposto ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, verifica che:

- gli studenti smontino correttamente i montaggi effettuati;
- ogni componente utilizzato venga riposto sul banco o consegnato al Tecnico;
- non rimangano collegamenti elettrici attivi, strumenti accesi o materiali fuori posto;
- le postazioni siano sgombre e ordinate.

Il Tecnico di Laboratorio, nell'ambito delle proprie mansioni amministrative e tecniche di supporto, provvede a:

- riordinare le attrezzature e riporle negli appositi alloggiamenti;
- mantenere la pulizia ordinaria e l'organizzazione del laboratorio;
- effettuare una verifica visiva non tecnica dello stato apparente degli strumenti (integrità esterna, assenza di danni evidenti, cavi non deteriorati);
- segnalare immediatamente al Docente o alla Dirigenza eventuali anomalie o guasti riscontrati;
- apporre, se necessario, la dicitura "FUORI SERVIZIO" sugli strumenti che presentano difetti evidenti.

Resta inteso che il Tecnico non effettua manutenzione tecnica, controlli strumentali né verifiche di sicurezza sulle apparecchiature, attività riservate esclusivamente a personale qualificato o ditte abilitate ai sensi della normativa vigente.

**Art. 13 – Sicurezza ed emergenze**

- Il piano di emergenza e di evacuazione è affisso all'ingresso del laboratorio.
- Le vie di esodo devono essere sempre libere.
- In caso di emergenza devono essere seguite le indicazioni del docente.

**Art. 14 – Manutenzione e segnalazioni**

La manutenzione tecnica delle attrezzature è di competenza esclusiva del personale qualificato o di ditte autorizzate. Docenti e tecnici effettuano solo segnalazioni di anomalie tramite apposita scheda.

**Art. 15 – Sanzioni**

Il mancato rispetto del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Monica Bernard

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)